



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Affari Generali

Roma, 25 luglio 2013



Numero di protocollo : AMM25/07/13.015008U

Ill.mo

SEGRETARIO DELLA FLEPAR INAIL
ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL

Avv. Tiziana Cignarelli

- via Pierluigi da Palestrina, 8
00193

R O M A

Illustre Presidente,

Le trasmetto, in allegato, il testo integrale della delibera che il Consiglio Nazionale Forense ha adottato nel corso della seduta amministrativa del 19 luglio 2013 in merito alla richiesta di riconoscimento presentata dalla Associazione Avvocati INAIL, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*".

Con i migliori saluti

ezio germani

Allegati: n. 1, c.s.

CNF/eg



DELIBERA ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 19 luglio 2013

- **vista** la domanda di riconoscimento presentata dall'Associazione Avvocati INAIL ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*";
- **vista** la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell'art. 4 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1;
- **ritenuta** la regolarità di presentazione della domanda;
- **preso atto** che l'Associazione Avvocati INAIL (*breviter* Associazione):
 - a) ha un numero di iscritti pari a 176;
 - b) ha un ordinamento interno a base democratica. Organi dell'Associazione sono i delegati regionali, il consiglio dei delegati regionali, il segretario generale, la segreteria, il collegio dei probiviri, il tesoriere e l'assemblea degli iscritti;
 - c) ha sede legale in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 08;
 - d) opera su tutto il territorio nazionale, come risulta dagli atti allegati alla domanda, con delegazioni regionali coincidenti con tutte le Direzioni Regionali dell'INAIL;
 - e) non ha scopo di lucro ed assicura la gratuità delle attività formative fermo restando la possibilità di richiedere un contributo ai partecipanti finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute per la organizzazione e la promozione dei corsi e/o convegni;
- **considerato altresì** che, allo stato, non si evince dalla documentazione allegata alla domanda:
 - f) che l'associazione abbia un organismo che coordini le attività delle sedi dislocate sul territorio nazionale;
 - g) che tra gli scopi dell'Associazione possa annoverarsi la promozione di un profilo professionale specialistico proprio degli avvocati; il punto n. 5 dell'art. 2 dello Statuto, prevede piuttosto di:
"*... organizzare convegni, seminari, incontri di studio, aventi ad oggetto l'approfondimento di temi giuridici o comunque afferenti alle materie di sicuro interesse per gli appartenenti al ramo legale dell'INAIL; ciò anche al fine di promuovere la formazione in primo luogo dei propri iscritti e dei professionisti in genere e per il soddisfacimento di eventuali obblighi previsti dalla legge, dalle disposizioni dell'Ordine professionale di appartenenza e delle norme contrattuali.*"
 - h) che l'Associazione assicuri l'offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate e abbia svolto, nell'anno precedente alla richiesta, significativa attività formativa nel settore di interesse;
- **ritenuto**, quindi, allo stato che non sussistano i requisiti di iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative;

DELIBERA

- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, di comunicare all'Associazione Avvocati INAIL che le ragioni di cui sopra costituiscono motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l'Associazione Avvocati INAIL ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti fino al decorso del suddetto termine di dieci giorni.

DELEGA

l'Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all'Associazione Avvocati INAIL.

Roma, 19 luglio 2013

